

Torino, li 17 ottobre 2017

### **Circolare n. 12/2017**

#### **Oggetto: Furto in azienda ripreso dalle videocamere, è legittimo il licenziamento?**

Uno dei fatti più gravi compiuti da un dipendente è certamente il furto dei beni aziendali.

Sia che si tratti di beni di proprietà dell'azienda, sia di beni destinati alla vendita a terzi, il furto è annoverato tra le cause di licenziamento per giusta causa, in quanto il comportamento è certamente lesivo del vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro al dipendente, al punto da non rendere più possibile la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

#### **Ma come si può dimostrare il furto in azienda?**

Lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) all'art. 4 istituisce un divieto (pesantemente sanzionato) di installare impianti di videosorveglianza senza preventiva autorizzazione delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in assenza delle stesse, da parte dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Tale divieto non sussiste per i cosiddetti controlli difensivi.

#### **Cosa si intende per controlli difensivi?**

È definito controllo difensivo quello che ha come unico obiettivo la tutela del patrimonio aziendale da atti estranei all'attività lavorativa. Per questo motivo dall'installazione di telecamere a scopo difensivo non deve derivare alcuna possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risultare compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. L'INL considera controlli difensivi quelli effettuati da impianti di videosorveglianza attivi solamente nelle ore di chiusura dell'azienda, ovvero in assenza del personale dipendente.

Per la loro natura precauzionale, i controlli difensivi non rientrano nella disciplina dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, pertanto non è richiesta una preventiva autorizzazione delle Rappresentanze sindacali interne all'azienda o l'autorizzazione dell'INL. Resta comunque l'obbligo di segnalare, con appositi cartelli ben visibili, la presenza di telecamere.

Per esclusione, tutti gli altri impianti di videosorveglianza che sono attivi nelle ore di apertura e che, pertanto, possono riprendere l'attività lavorativa dei dipendenti, devono essere soggetti a preventiva autorizzazione e, comunque, non devono essere posizionati in modo da riprendere le quotidiane mansioni dei lavoratori.

In questo modo è evidente che cogliere sul fatto un dipendente nell'atto del furto risulta alquanto difficile ed inoltre, anche qualora le telecamere riprendessero l'atto, ma l'impianto fosse stato installato senza autorizzazione, non vi è alcuna certezza che le immagini siano utilizzabili come prova.

#### **Ma allora il dipendente è sempre tutelato anche quando commette un atto grave quale il furto di beni aziendali?**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10636 del 2 maggio 2017, ha riscritto in qualche modo le "regole del gioco", ampliando, di fatto, la categoria in cui possono essere collocati i controlli difensivi.

Nel caso oggetto di questa sentenza un lavoratore ha impugnato il licenziamento avvenuto a seguito di reiterati furti di beni alimentari poiché, a sua difesa, le telecamere erano state posizionate senza preventiva autorizzazione ed in modo da riprendere le sue quotidiane mansioni. Nella fattispecie le telecamere erano posizionate nel magazzino.

In primo grado il lavoratore aveva vinto la causa, i giudici del Tribunale di Terni avevano infatti ritenuto fondate le doglianze del lavoratore e dichiaravano illegittimo il licenziamento.

I giudici della Corte di Cassazione, tuttavia, hanno ribaltato il risultato, avendo rilevato che la telecamera era stata installata nel magazzino, ove erano collocati i beni alimentari dell'azienda, e che le operazioni relative al locale controllato non rientravano nell'ambito delle mansioni di competenza di quel lavoratore.

Per questo motivo non poteva essere fatta valere né la difesa relativa all'erronea installazione delle telecamere, né il fatto che riprendessero le quotidiane mansioni di quel lavoratore.

Seppure questa sentenza non avalli l'installazione di telecamere che riprendano l'attività dei lavoratori, si tratta infatti di un lavoratore che si recava in magazzino anche quando non era tenuto ad andarvi, rappresenta un primo passo verso la tutela del patrimonio aziendale a discapito della tutela massima del dipendente, ritenendo legittimo un licenziamento a seguito di ripresa di videocamera non preventivamente autorizzata, collocata in modo da riprendere anche l'attività di alcuni dipendenti ed attiva in orario di apertura.

Questa sentenza potrà essere solamente un caso isolato, tuttavia è da considerarsi un passo in avanti verso una disciplina che risente ancora troppo, nonostante i recenti cambiamenti, della rigidità caratteristica del mondo del lavoro di cinque decenni fa.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetti